AL SIGNOR SINDACO
VILLA SAN GIOVANNI

ALLA DIREZIONE SCOLASTICA
Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
VILLA SAN GIOVANNI

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Istituto comprensivo Giovanni XXIII
VILLA SAN GIOVANNI

OGGETTO: Concessione in comodato d'uso gratuito locali Circolo Didattico di Villa San Giovanni – Del. G.C. N. 59/2012 del 02/04/2012 e Del. N. 2/2012 del 09/03/2012 del Consiglio di Circolo. **Richiesta di Revoca/Annullamento ai sensi della L. 241/90.-**

Con la delibera indicata in epigrafe, la Giunta Comunale provvedeva a concedere, preliminarmente approvando l'allegato schema di convenzione, i locali seminterrati dell'edificio scolastico denominato "Scuola Elementare Giovanni XXIII", sito su questa via Ammiraglio Curzon, all'Associazione Onlus "Do.Mi. Formazione e Sviluppo".

Tale deliberazione giuntale traeva origine dalla richiesta, in data 16/02/2012, prot. 3252, della stessa "Do.Mi. Formazione e Sviluppo" e dalla deliberazione del Consiglio di Circolo, n. 2 del 09/03/2012.

La delibera di Giunta è invalida ed inefficace.

A norma dell'art. 42, n. 2, lettera l), la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente è di competenza del Consiglio Comunale, ivi comprese le "concessioni", quando non si tratti di atti di mera esecuzione.

Essendo, la concessione in uso gratuito, un atto che afferisce alla"gestione del patrimonio immobiliare" dell'Ente, è anche altrettanto evidente che se l'esecuzione dell'atto di concessione competa alla Giunta Comunale, l'organo Consiliare debba, preliminarmente, esprimere l'indirizzo attraverso l'approvazione di uno schema di convenzione, atteso che il trasferimento a terzi dell'uso di un bene immobile comporti comunque un "vantaggio economico" a favore di un soggetto di diritto privato.

A ciò deve aggiungersi che la "concessione in uso gratuito" possa riguardare esclusivamente il "patrimonio disponibile" dell'Ente.

Orbene, è pacifico che la struttura denominata "Giovanni XXIII" abbia, come destinazione, l'uso scolastico riconducibile in capo alla Direzione Didattica e, pertanto, non rientra tra il cd" patrimonio disponibile" dell'Ente locale.

Peraltro, come ha stabilito la Corte dei Conti (sez. I, n. 300/1991), la competenza generale del Comune, in tema di concessioni in uso di immobili, non può estendersi alle materie di competenza di un altro ente pubblico perché ciò determina un nocumento per l'Ente stesso, in quanto impedisce il perseguimento dei fini d'uso previsti.

Il concorso di tutte le circostanze sopra richiamate rende improponibile la possibilità del mantenimento dell'atto nelle more di una successiva sanatoria attraverso una deliberazione consiliare successiva, atteso il permanere dell'oggetto della concessione, riferito ad immobile sottratto alla libera disponibilità dell'Ente.

Indisponibilità che non può ritenersi caducata con il semplice "nulla osta" da parte del Consiglio di Circolo, espresso nella delibera n. 2/2012, atteso che anch'essa debba ritenersi nulla ed invalida, intanto per difetto di attribuzione dello stesso Consiglio di Circolo.

A tale conclusione si giunge analizzando l'evoluzione normativa che regola l'utilizzo dei locali scolastici.

Va, intanto premesso che sebbene la normativa relativa all'uso dei locali scolastici, negli anni, abbia subito una serie di modificazioni, è altrettanto vero che la stessa ha mantenuto, quale principio irrinunciabile, la possibilità che dette strutture e porzioni di esse possano essere concesse in uso solo **"fuori dagli orari scolastici"**.

Originariamente, l'utilizzo degli edifici scolastici per altri usi era regolato dal regio Decreto n. 1297/28.

Con la L. 4 agosto 1977, N. 517, è stato stabilito, all'art. 12, che gli edifici e le attrezzature scolastiche potevano essere utilizzate ***fuori dell'orario scolastico*** per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

Tale assetto è stato mantenuto e trasfuso nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs 297/1994) il quale, all'art. 96, comma 4, ancora vigente, ribadisce che ***"…Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati <u>fuori dell'orario del servizio scolastico</u> per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile"…***

La stessa norma (art. 96 D.Lgs.297/94), ai commi successivi, stabilisce che ***"Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio"*** (comma 5) ed, inoltre, che ***"…Nell'ambito delle strutture scolastiche, <u>in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo</u>, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose"*** (comma 6).

Con Direttiva N. 133/1996 e, successivamente, con DPR n. 156 del 9-4-1999, con lo scopo di incentivare **le scuole** ad iniziative di carattere culturale, veniva precisato il ruolo "centrale" della scuola *come centro di promozione culturale sociale e civile del territorio ed, a tal fine, suggeriva di collaborare con gli Enti locali, stabilendo la competenza dei Consigli di Circolo e d'Istituto a deliberare su tali attività.*

Con il riconoscimento dell'Autonomia Scolastica, la prospettiva, **riservata all'istituzione scolastica**, di iniziative dirette a promuovere la scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile si è ulteriormente espansa, pur continuando a riconoscere, nella "scuola", il soggetto promotore o co-promotore di tali iniziative.

Con il decreto interministeriale n. 44/2001, infine, sono state emanate le direttive relativamente agli aspetti gestionali ed amministrativi, stabilendo:

a. Al Consiglio di circolo o di Istituto compete la sola fissazione dei criteri cui il dirigente deve attenersi nel concedere a terzi l'uso dei locali scolastici "appartenenti all'istituzione scolastica" (art. 33);

b. **Previsione dell'utilizzazione precaria e temporanea dei locali e fuori dall'orario scolastico dell'istituto forniti dall'ente competente**. L'utilizzazione deve avvenire nel rispetto della destinazione d'uso della scuola. L'utilizzatore assume la custodia dei beni concessi in uso e si impegna a stipulare un polizza per la responsabilità civile derivante dalle attività svolte.

Orbene, va da sé che in base alle norme sopra richiamate, la concessione in uso a terzi dei locali scolastici rientri tra le attività "negoziali" riconducibili in capo al "Dirigente Scolastico", quale consegnatario delle strutture e non già all'Amministrazione Comunale che pone a disposizione la struttura per le attività scolastiche.

Cosi come, dalla lettura del Decreto Interministeriale 44/2001 (art. 33) il Consiglio di Circolo non approva alcuna "convenzione" ma si limita a dettare istruzioni generali per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche da parte di terzi, a patto che detto utilizzo riassuma i criteri, **entrambi necessari in concorso**, della "precarietà e temporaneità".

Va da sé che **non può intendersi precaria e temporanea la "consegna" e la "immissione nel possesso" dei locali immobiliari della struttura scolastica, perché ciò determina una evidente violazione delle norme che regolano la materia.**

Tanto premesso è evidente che la "concessione in uso gratuito" dei locali seminterrati della "scuola elementare Giovanni XXIII" in favore dell'Associazione Onlus "Do.Mi. Formazione e Sviluppo" sia avvenuto in completa difformità rispetto al quadro normativo e regolamentare in materia di utilizzo delle attrezzature e degli edifici scolastici, sia da un punto di vista formale che da quello sostanziale.

Quanto alla competenza, difatti, per le procedure adottate, ne deriva un difetto di attribuzione in capo alla Giunta municipale, la quale si è sostituita al Consiglio, in violazione dell'art. 42, n. 2), lettera l) del D. Lgs. 267/2000, siccome per difetto dell'atto di "concessione" da parte del Dirigente Scolastico, rilevandosi che la Delibera di Giunta trae origine da un deliberato del Consiglio di Circolo, il quale ha il mero potere di stabilire i criteri generali ed i limiti cui debba

attenersi la stessa dirigenza nella concessione in uso dei locali (art. 33, n. 2, lett. c) Decreto Interministeriale 44/2001) ma non l'autorità di esercitare quelle attività negoziali, dalle norme ricondotte in capo alla Dirigenza scolastica (art. 32, n. 1) Decreto interministeriale 44/2001).

Oltretutto, per effetto, la carenza di tale "atto negoziale" da parte della dirigenza scolastica, comporta l'invalidità e l'inefficacia della delibera di Giunta, dovendosi ritenere, a mente del giudizio espresso dal Giudice Contabile nella richiamata sentenza di condanna degli amministratori locali, l'edificio scolastico sottratto al patrimonio immobiliare disponibile dell'Ente locale.

Quanto, invece, all'oggetto della "concessione", va rilevato che essa travalichi tutti i limiti imposti dalle norme, a cominciare dall'autorizzazione all'uso delle strutture scolastiche senza limitazione temporale e, quindi, con la **concessione in uso anche in orario scolastico**, in violazione dell'art. 96, n. 4) del D.Lgs 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

Analogamente l'immissione in "possesso" dell'edificio scolastico, e che per effetto della precedente violazione di legge comporta una limitazione alle attività curriculari a causa della pericolosa promiscuità derivante, travalica i limiti della "precarietà"e della "temporaneità", criteri necessari entrambi ed imposti dalla norma in tema di "concessione in uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche.

Per tutte le ragioni sopra evidenziate, le autorità e gli organi in indirizzo vogliano, senza ulteriore indugio, provvedere, alla revoca e/o annullamento dei rispettivi atti emanati, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, con riserva di ogni ulteriore istanza.

Villa San Giovanni, 21/03/2013

Il Portavoce
Rocco CARIDI

Indirizzare la risposta a:

Movimento "Benvenuti al Sud"

Via Nazionale 628

89018 – Villa San Giovanni (RC)

benvenutiasud@gmail.com